

Legge regionale 05 luglio 1985 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

Art. 11

L' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

<< Art. 12

Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982,n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11

Per l' elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.

Le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, sono abrogate.

Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 >> sono sostituite dalle parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. >>